

N. R.G. 1/2021 CONC.

N. R.G. 50/2020 PREF.

N. R.G. 47/2020 PREF.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

Il Collegio, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:

Dott. Giovanni De Marco	Presidente
Dott.ssa Elisa Di Giovanni	Giudice
Dott. Fabrizio Di Sano	Giudice rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento iscritto al n. r.g. **1/2021**, avente ad oggetto ricorso per ammissione al concordato preventivo in bianco,

PROMOSSO DA

RICORRENTE

pagina 1 di 10



al quale sono riuniti i procedimenti prefallimentari iscritti ai nn. **r.g. 47/2020** e **50/2020**,
rispettivamente

PROMOSI DA

CREDITORI ISTANTI IL FALLIMENTO

Con ricorso dell'1/12/2020 deduceva di essere creditore della società
in liquidazione di € 6.000,00, oltre interessi, quale somma residua ancora
dovuta a titolo di t.f.r., essendo rimasto parzialmente inadempito l'accordo di conciliazione del
15/5/2019. Tenuto conto dell'esito negativo delle tentate espropriazioni presso terzi e mobiliare,
allegava lo stato di insolvenza della società debitrice e ne chiedeva, dunque, il fallimento.

Con ricorso del 30/12/2020 agiva in giudizio rappresentando di essere creditrice per
forniture eseguite nei confronti della resistente per € 17.592,59, a garanzia del cui pagamento la
debitrice aveva altresì sottoscritto tre cambiali, allegate al ricorso; che, stante il mancato pagamento, i
tre ridetti titoli di credito erano stati protestati; che il pignoramento mobiliare tentato aveva avuto esito
negativo e che, anzi, nel corpo del relativo verbale, il rappresentante legale della società resistente



aveva manifestato l'insussistenza di beni mobili ed immobili, che l'attività era stata ceduta alla società e che, ancora, non v'era alcuna liquidità. Allegava, pertanto, lo stato di insolvenza della società debitrice, anche tenuto conto del dichiarato fallimento del *debitor debitoris* donde l'inesigibilità del relativo credito, e chiedeva dichiararsi il fallimento della società in liquidazione.

All'udienza del 26/1/2021, prima, e del 9/2/2021, poi, l'avv. _____ nell'interesse della _____ in liquidazione, si riportava alla memoria depositata e, in particolare, al ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo in bianco depositata in cancelleria in data 26/1/2021, chiedendo pertanto la riunione dei giudizi prefallimentari al procedimento concordatario.

Il Collegio, a scioglimento della riserva assunta, con decreto dell'1/2/2021 ordinava la riunione dei procedimenti e assegnava termine di giorni sessanta per il deposito della proposta di concordato, nominando _____ nella qualità di Commissario e disponendo l'obbligo della società ricorrente di depositare le informazioni relative alla gestione finanziaria e all'attività prodromica alla rappresentata procedura di concordato, con cadenza mensile.

Con nota del 2/3/2021, l'avv. _____ evidenziava il mancato assolvimento degli obblighi informativi periodici, la mancata consegna delle scritture contabili e fiscali obbligatorie della società e, ancora, il mancato riscontro alle informazioni richieste in merito alla nomina del professionista attestatore.

Con decreto del 4/3/2021, preso atto di ciò, il Collegio fissava l'udienza del 18/3/2021 ai sensi dell'art. 162 L.F..

All'udienza citata comparivano il Commissario, la società ricorrente nonché i creditori istanti il fallimento.



L'avv. _____ per la ricorrente, si riportava alla memoria depositata in formato cartaceo (in uno al fascicolo di cortesia), precisava di avere consegnato al Commissario le scritture contabili in data 2/3/2020 (a causa dei ritardi nella consegna da parte del rag. _____) e, quanto alla mancata rendicontazione, ne individuava la giustificazione nei problemi di salute che hanno coinvolto il figlio del liquidatore della società e nella rinuncia all'incarico da parte dell'asseveratore originariamente nominato. Depositava, pertanto, il rendiconto della gestione ed evidenziava l'assenza di ragioni ostative alla prosecuzione dell'*iter* concordatario avviato.

Il Commissario evidenziava la mancata consegna delle scritture contabili relative all'anno 2018 e, soprattutto, la mancata consegna della situazione economico-patrimoniale della società, già in passivo.

Gli avvocati _____ e _____, per i creditori istanti il fallimento, insistevano nella richiesta di apertura della procedura liquidatoria concorsuale.

Alla luce dell'attività assertiva e probatoria svolta, ritiene il Collegio che il ricorso ex art. 161, co. 6, L.F. deve essere dichiarato inammissibile.

Preliminarmente si ricorda che, ai sensi dell'art. 161, co. 8, L.F., *“Il debitore, con periodicità mensile, deposita una situazione finanziaria dell'impresa che, entro il giorno successivo, è pubblicata nel registro delle imprese a cura del cancelliere. In caso di violazione di tali obblighi, si applica l'articolo 162, commi secò*

Orbene, nella specie la società ricorrente non ha ottemperato nei termini allo scopo assegnati ai predetti obblighi informativi, rimanendo peraltro insufficiente anche il deposito tardivo del rendiconto di gestione all'udienza del 18/3/2021.

Manca, infatti, una situazione economico patrimoniale aggiornata relativa alla società ricorrente e non è stata tempestivamente depositata altresì un prospetto riepilogativo della gestione finanziaria nelle more



del procedimento in epigrafe. Le ragioni giustificatrici allegare in ordine al mancato assolvimento degli obblighi informativi sono rimaste, invero, indimostrate e, in ogni caso, irrilevanti.

Non v'è, infatti, alcun riscontro in merito alla rinuncia all'incarico (né, invero, in merito al conferimento presupposto) da parte dell'asseveratore dott. né in merito al nuovo mandato assegnato al dott. .

Non v'è, ancora, alcun riscontro in ordine all'attività concretamente posta in essere al fine della predisposizione del piano concordatario e ciò, per il vero, in disparte considerando che il termine di sessanta giorni allo scopo assegnato dal Tribunale con il decreto dell'1/2/2021 è di prossima scadenza (termine decorrente dal 26/1/2021).

Non v'è, da ultimo, alcun collegamento (o, comunque, alcuna prova del collegamento) tra le vicende familiari del liquidatore e il mancato assolvimento dell'obbligo informativo imposto dalla legge.

Sotto altro profilo, inoltre, non può non considerarsi come lo stesso rendiconto prodotto dalla ricorrente all'udienza del 18/3/2021 sia apparso insufficiente ai fini della chiara ed effettiva rappresentazione dell'andamento societario attuale, fermo peraltro che nemmeno in tale occasione è stata prodotta una situazione economico-patrimoniale aggiornata della società né sono state illustrate le attività poste in essere per la *“valutazione economica dei propri asset patrimoniali in prospettiva liquidatoria tramite idonee perizie di sull'esigibilità dei propri crediti”* (pag. 8 ricorso del 26/1/2021).

Le informazioni fornite dal liquidatore della società nel suddetto rendiconto (all. 8 memoria del 18/3/2021) si palesano, infatti, generiche e, in quanto tali, inidonee a ritenere adempiuto l'obbligo di cui all'art. 161, co. 8, L.F..



Ed invero, deve a questo proposito evidenziarsi che la società ha stipulato un contratto di affitto di azienda con la società (all. 4 ricorso) e, ciononostante, ha rappresentato l'esecuzione di pagamenti nel corso del mese di gennaio e febbraio 2021, senza ulteriori specificazioni in merito alla natura del debito soddisfatto ed alla sua esigibilità. Le informazioni rese dalla odierna ricorrente, in altri termini, non forniscono alcun riscontro all'attività svolta dalla in liquidazione e, segnatamente, alla riconducibilità alla stessa dei pagamenti eseguiti. A ciò si aggiunga, peraltro, che la stessa ricorrente ha rappresentato di non avere percepito dall'affittuaria i canoni relativi al periodo gennaio-marzo 2021 e, a fronte di ciò, nulla ha dedotto in ordine all'attività posta in essere al fine del recupero del credito.

Le informazioni rese, dunque, risultano del tutto inidonee a restituire una chiara rappresentazione dell'attuale andamento della gestione societaria e, piuttosto, rivelano l'inerte contegno della società ricorrente rispetto alla predisposizione del piano concordatario e, conseguentemente, il sostanziale abuso fatto nella specie dello strumento concordatario.

A questo proposito, infatti, occorre evidenziare che, sebbene la presentazione di una richiesta di concessione di un termine ex art. 161, co. 6 e 10, L.F. costituisca una circostanza di per sé neutra, inidonea a dimostrare la volontà del debitore di sfuggire alla dichiarazione di fallimento, nondimeno il fatto che, nella specie, itato a ridosso dell'udienza prefallimentare (il deposito è datato lo stesso giorno dell'udienza di comparizione del 26/1/2021), che il ricorso medesimo abbia richiesto *ab initio* un'integrazione documentale (si veda il decreto dell'1/2/2021, con cui il Collegio ha richiesto un elenco dei creditori analitico e i verbali di assemblea di approvazione dei bilanci, documentazione allo stato non integrata) e che alla presentazione della domanda non abbia fatto seguito il puntuale adempimento degli obblighi informativi, necessario al fine di riscontrare gli atti posti in



essere allo scopo della regolazione del riconosciuto stato di crisi, rivela la finalità essenzialmente dilatoria perseguita dalla società proponente, ciò che, dunque, anche sotto tale profilo giustifica la declaratoria di inammissibilità della domanda di concordato (cfr. Cass. civ., sez. I, 12/03/2020, n. 7117).

Ciò posto e passando all'esame della domanda di fallimento, in via preliminare occorre ricordare il principio affermato in giurisprudenza secondo cui *“In tema di concordato preventivo, la dichiarazione di inammissibilità della domanda di ammissione alla procedura avanzata dal debitore può essere inclusa nella sentenza di fallimento, che sia contestualmente emessa in relazione ad apposita istanza già sussistente, in quanto, ai sensi dell'art. 162 l. fall., l'esigenza di due distinti provvedimenti, per la dichiarazione di inammissibilità del concordato e per la dichiarazione di fallimento, ricorre solo per i casi in cui quest'ultimo non possa ancora essere dichiarato, in difetto dell'iniziativa di parte ora divenuta necessaria”* (Cass. civ., sez. I, 5/6/2009, n. 12986).

Nel merito, si rileva anzitutto la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1 L.F.. Ciò, in particolare, si ricava dalla documentazione contabile prodotta in allegato al ricorso e, in particolare, dal bilancio al 31/12/2019 (all. 11), da cui emerge un attivo patrimoniale pari a € 589.896,00, un ammontare di ricavi delle vendite e delle prestazioni pari a € 2.109.922 e, infine, un totale di debiti pari a € 3.754.176.

La debitrice si trova, inoltre, nello stato di insolvenza previsto dall'art. 5 L.F..

Suffraga la superiore considerazione, anzitutto, il deposito delle istanze di fallimento oggetto del presente procedimento e la mancata contestazione dei crediti posti a fondamento delle stesse, donde la conclusione secondo cui il mancato pagamento dei debiti scaduti è sintomo dell'incapacità di provvedervi piuttosto che della sussistenza di ragioni di merito a ciò ostative.



In ogni caso, la società versa in stato di liquidazione e, a fronte di ciò, è circostanza pacifica (espressamente riconosciuta dallo stesso rappresentante legale in sede di pignoramento mobiliare negativo – cfr. verbale del 30/9/2020 allegato al ricorso iscritto al n. r.g. 50/2020) l'assenza di beni mobili ed immobili nella titolarità della società resistente e, dunque, di risorse patrimoniali utili a garantire l'eguale soddisfacimento dei creditori.

A questo proposito, poi, giova ricordare che *“Ai fini dell'applicazione della l. fall., art. 5, la valutazione del giudice che - quando la società è in liquidazione deve essere diretta unicamente ad accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali - non può non tener conto anche delle concrete possibilità di realizzo e della relativa tempistica, non essendo questione secondaria il ritardo spropositato nella realizzazione del proprio credito, da valutarsi a cura del giudice, con giudizio che - quando sia espressamente motivato - si sottrae al controllo delle Corti di Cassazione”* (Cass. civ., sez. I, 07/10/2019, n. 24948).

Nella specie, sono dirimenti, in uno a quanto *supra* evidenziato in ordine alla impossidenza patrimoniale della società resistente, le risultanze dei bilanci allegati, da cui risulta una costante e notevole perdita di esercizio (nel 2019 di € 782.087; nel 2018 di € 725.975; nel 2017 di € 273.828).

Si aggiunga, ancora, che – pur in mancanza, si ribadisce, di una situazione economica, patrimoniale e finanziaria aggior

l presente procedimento) non sembra rappresentare fonte di utili introiti societari, posto che, come già anticipato, l'affittuaria del ramo aziendale non ha onorato i canoni del primo trimestre dell'anno in corso (versando essa stessa, secondo quanto è dato desumere dalle scarse informazioni fornite dal liquidatore el rendiconto del 17/3/2021, in stato di crisi, come si evince dal fatto di essere l'affittuaria sottoposta a



procedure esecutive) e, a fronte di ciò, l'odierna debitrice nulla ha rappresentato in ordine all'attività posta in essere al fine di recuperare il credito maturato.

Da ultimo, ricorre altresì la condizione di fallibilità di cui all'art. 15, u.c., L.F.: esaminando, infatti, il bilancio 2019, si ricava un totale di “*debiti esigibili entro l'esercizio successivo*” e, dunque, da ritenersi scaduti nel 2020, di € 3.754.176 e, a fronte di ciò, l'odierna resistente nulla ha dedotto in ordine all'eventuale avvenuto pagamento degli stessi o di una loro parte.

In coerenza a ciò, dunque, ricorrono i presupposti per la declaratoria di inammissibilità della proposta concordataria e per la contestuale dichiarazione di fallimento della società
in liquidazione.

P.Q.M.

Dichiara l'inammissibilità del ricorso ex art. 161, co. 6, L.F. depositato dalla società
in liquidazione.

Dichiara il fallimento della

p.i.

con sede in

n. R.E.A.

liquidatore

Delega alla procedura il Giudice dott. Fabrizio Di Sano.

Nomina curatore

Ordina al legale rappresentante della società fallita di depositare in Cancelleria, entro 3 giorni, i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori.

Ordina al curatore di procedere immediatamente all'apposizione dei sigilli sui beni che si trovano nella sede dell'impresa e sugli altri beni della società fallita.



Stabilisce il giorno 13/7/2021, ore 10:30, per l'adunanza dei creditori, che avrà luogo nell'Ufficio del Giudice Delegato, per la verifica dello stato passivo.

Assegna ai creditori ed ai terzi che vantino diritti reali su cose in possesso della fallita il termine perentorio di giorni trenta prima dell'adunanza suddetta, per trasmettere via PEC al curatore le relative domande di insinuazione.

Non esistendo nel fallimento fondi liquidi e disponibili, si autorizza la prenotazione a debito.

Dispone che la presente sentenza venga notificata alla società fallita, comunicata al curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle Imprese, ai sensi dell'art. 17 L.F..

Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto, nella Camera di Consiglio del 18/03/2021.

IL GIUDICE ESTENSORE

dott. Fabrizio Di Sano

IL PRESIDENTE

dott. Giovanni De Marco

